SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal *15 gennaio 1996 è sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il nuovo anno.

Gli abbonati 1995, che abbiano invece effettuato tale versamento in data successiva al 20 dicembre 1995, sono pregati, per evitare l'interruzione del servizio, tenendo anche conto degli inevitabili tempi necessari per la riattivazione dell'abbonamento stesso, di inviare via fax copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per il 1996 ai seguenti numeri: 06/85082520 - 06/85082517 - 06/85082242.

Al fine di evitare che l'attivazione del nuovo abbonamento possa subire ritardi, è necessario indicare in ogni comunicazione il proprio numero di abbonamento riportato nell'etichetta di spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma per l'informazione del consumatore

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, è differito al 30 giugno 1996.

Art. 2.

Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Art. 3.

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche

1. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante è prorogata al 31 dicembre 1995.

2. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è prorogata al 31 dicembre 1996.

Art. 4.

Disposizioni per l'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti

1. I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, già iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attività, previa domanda da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, alla commissione provinciale per l'artigianato o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1996. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Imprese di autoriparazione

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è prorogato al 30 giugno 1996.

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituita dalla seguente:

«*b)* non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva».

3. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7, purché in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 7».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano avviato le procedure necessarie per conseguire le prescritte autorizzazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 hanno titolo a rimanere iscritte al registro fino all'avvenuto rilascio delle medesime».

Art. 6

Riconoscimento di requisiti tecnico-professionali

1. I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Art. 7.

Ruolo nazionale dei periti assicurativi

1. È differito al 31 dicembre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova.

2. In attesa del riordino della commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.

Art. 8

Disposizioni in materia di esercizio e manutenzioni degli impianti termici e controlli relativi

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 KW, a decorrere dal 1° ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 KW, a decorrere dal 1° giugno 1996.

Art. 9

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7559, 7561, 7602, 8043 e 8044 in conto residui;

b) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1996 e 1997.

Art. 10.

Sanatoria

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1º marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1º luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, 25 febbraio 1995, n. 55, 29 aprile 1995, n. 141, 29 aprile 1995, n. 143, 28 giugno 1995, n. 257, 28 giugno 1995, n. 259, 28 agosto 1995, n. 359, e 28 agosto 1995, n. 360, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1790):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (GNUTTI) il 19 dicembre 1994.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 18 gennaio 1995, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla X commissione l'8 e 28 febbraio 1995; il 10 e 24 maggio 1995.

Esaminato in aula il 2 maggio 1995 e approvato il 28 settembre 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2158):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 18 ottobre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 30 novembre 1995; il 12 e 14 dicembre 1995 e approvato il 22 dicembre 1995.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126 (Norme per l'informazione del consumatore) è il seguente: «1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1».

Note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 3, commi 1 e 4, dell'art. 6 e dell'art. 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 3 *(Rilascio delle autorizzazioni).* — 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

2-3 *(Omissis).*

4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative — e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni — sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale — fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico».

«Art. 6 *(Commissioni).* — 1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:

a) dal sindaco, o a un suo delegato, che la presiede;

b) da un funzionario delegato dal questore;

c) dal direttore dell'ufficio provinciale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;

d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;

e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;

f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;

h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:

a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;

c) da un funzionario delegato dal prefetto;

d) da un funzionario delegato dal questore;

e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;

f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;

g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;

i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sandacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;

l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.

6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'art. 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito».

«Art. 2, comma 2, lettera *c)*: aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande».

— Il testo degli articoli 14 e 12, comma 4, e dell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 14 *(Commissione d'esame)*. — 1. La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge è nominata dalla giunta camerale. La giunta camerale nomina il presidente scegliendolo fra i funzionari statali della carriera direttiva che prestano la loro attività come segretario generale della camera o come funzionario del corrispondente ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure, qualora essi manchino o siano impossibilitati a presiedere la commissione, fra i funzionari camerali appartenenti almeno all'ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665. Il funzionario dell'ufficio camerale è designato dal segretario generale della camera, il funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal direttore dell'ufficio stesso.

2. La commissione d'esame è composta altresì dei seguenti membri:

un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;

un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;

un rappresentante tecnico, del settore medico, dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune;

un rappresentante dell'intendenza di finanza;

un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;

un esperto del commercio per ciascuno dei primi sette gruppi merceologici indicati nel precedente art. 12, comma 2; tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza;

un esperto della somministrazione di alimenti o bevande per ciascuno dei due tipi previsti (somministrazione negli esercizi della ristorazione, somministrazione nei bar e negli esercizi similari). Lo stesso è chiamato a far parte della commissione, anche da solo, esclusivamente per esaminare coloro che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

3. La commissione è integrata con un rappresentante tecnico, del settore veterinario, dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo *b)* di cui al precedente art. 12, comma 2.

4. Per gli esami concernenti categorie di prodotti relative alla tabella XIV l'esperto del commercio è lo stesso che è stato nominato per gli esami relativi al gruppo *c)* di cui al precedente art. 12, comma 2. Tale esperto sostituisce quelli nominati per gli altri gruppi merceologici, qualora essi non siano presenti alle riunioni della commissione.

5. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.

6. Il segretario della commissione è un funzionario della camera di commercio appartenente alla settima o alla sesta qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale.

7. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame.

8. La commissione dura in carica due anni. I membri di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere confermati solo due volte. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza.

9. I membri, effettivi o supplenti, non presenti alle riunioni della commissione possono da questa essere sostituiti immediatamente, per la seduta d'esame interessata, con esperti, su proposta del presidente.

10. La giunta camerale dispone la sostituzione dei membri della commissione che senza giustificato motivo manchino alle riunioni per almeno tre volte nel corso dell'anno.

11. Possono essere nominate più commissioni d'esame.

12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i segretari generali di camere di commercio non appartenenti ai ruoli statali sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale».

«Art. 12 (*Requisiti professionali per il commercio al minuto. esame*), comma 4. — L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, ed in forma orale mediante colloquio. Chi non supera la prova scritta non è ammesso alla prova orale. La prova orale è pubblica. La giunta camerale stabilisce le modalità con le quali viene attestato l'esito dell'esame».

«ALLEGATO 3

MATERIE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

(Art. 17 del decreto)

Nozioni di:

Legislazione sulla somministrazione al pubblico di alimenti o bevande (accesso all'attività, pubblicità dei prezzi, orari di attività, locazione e avviamento commerciale).

Legislazione annonaria, igienico-sanitaria, sociale, penale e fiscale, relativamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Alimentazione (alimenti di origine vegetale e animale, bevande alcooliche e analcooliche, acque minerali e gassate, gelateria e pasticceria, conservazione degli alimenti e delle bevande).

Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale, igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande, avvelenamenti e tossinfezioni).

Amministrazione e contabilità aziendale.

Sistemi e tecniche di gestione.

Organizzazione del punto di somministrazione e gestione delle scorte».

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 19, comma 11, e 24, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248 (Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche), è il seguente:

«Art. 19, comma 11. — Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'operatore non sia in possesso della ricevuta della lettera raccomandata con la quale ha provveduto all'invio della copia e delle notizie previste dai commi 7 e 8, viene meno la validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398».

«Art. 24, comma 9. — Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 8:

a) fino al 31 dicembre 1994 l'autorizzazione comunale di cui all'art. 2, comma 2, della legge è prioritariamente rilasciata ai titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 3 dello stesso articolo e fra questi a coloro che abbiano una concessione di posteggio utilizzabile per almeno due giorni alla settimana, anche se il comune al quale si chiede l'autorizzazione sia di una regione diversa da quella cui corrisponde l'autorizzazione regionale;

b) fino al 31 dicembre 1994, l'autorizzazione regionale di cui all'art. 2, comma 3, della legge è rilasciata prioritariamente ai titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 4 dello stesso articolo e fra questi ai soggetti di cui al precedente art. 19, comma 5».

Note all'art. 4:

— Il testo della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1990, n. 59.

— Il testo dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) il seguente:

«Art. 5 (*Albo delle imprese artigiane*). — È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4 mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

— Il testo del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1934, n. 299.

— Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), è il seguente: «3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo».

Note all'art. 5:

— Il testo degli articoli 13, comma 1, e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 13 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'art. 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all'art. 1, e le attività specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'art. 50 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della citata legge n. 443 del 1985».

«Art. 2 *(Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione)*. — 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4.

2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.

3. Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attività effettivamente esercitata. Non è consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale».

— Il testo del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387 (Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1994, n. 141, suppl. ord.

— Il testo degli articoli 7, comma 1, lettera *b)*; 13, comma 2; 1, comma 2, e 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 7, comma 1, lettera *b)*: non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione».

«Art. 13, comma 2. — Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 2, il responsabile tecnico di cui all'art. 7».

«Art. 1, comma 2. — Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli».

«Art. 13, comma 4. — Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 documentano, alla commissione di cui all'art. 9, pena la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 3».

Note all'art. 6:

— Per il testo della legge 5 marzo 1990, n. 45, vedi nota all'art. 4.

— Per il testo del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387, vedi nota all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, vedi nota all'art. 4.

— Per il testo del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, vedi nota all'art. 4.

Note all'art. 7:

— Il testo degli articoli 16, comma 4; 4; 1; 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166 (Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi), è il seguente:

«Art. 16, comma 4. — Le disposizioni di cui all'art. 4 hanno effetto a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 4 *(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo)*. — 1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo».

«Art. 1 *(Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo)*. — 1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commmercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio».

«Art. 7 *(Commissione nazionale per i periti assicurativi)*. — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La commissione è composta:

a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;

c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;

e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;

f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;

g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

3. Le funzioni di segretaria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

4. Tutti i componenti della commissione, nonché i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere *c), d), e)* ed *f)*, ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonché i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I componenti di cui al comma 2, lettere *e)* ed *f)*, nonché i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, sono rispettivamente nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.

7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

8. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari, nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è il seguente:

«Art. 11, comma 3. — Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kw ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunità europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421 (Rifinanziamento di interventi in campo economico), è il seguente: «3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il testo della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1986, n. 49.

— Il testo dell'art. 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), è il seguente:

«Art. 14 *(Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva.* — 1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.

2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.

3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".

4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.

7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino ai dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.

8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".

10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2».

96G0014

DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1996, n. 26.

Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rifinanziamento del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, per assicurare la prosecuzione degli interventi programmati in agricoltura, nonché di consentire alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano state di fatto assicurate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e*, ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: DINI

96G0028

DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1996, n. 27.

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

Considerato che con la cessazione dell'attività già svolta dall'ETERNIT, in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, il predetto intervento riveste carattere di priorità per l'elevato rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della citata aerea, come rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati di società del Gruppo, sulla base del progetto del «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli» di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 viene utilizzato in via prioritaria personale in cassa integrazione dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994.

3. Previa intesa di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, da sottoscrivere entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi:

a) lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania;

b) lire 90.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7705 e 8501 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, rispettivamente, per lire 62.000 milioni e per lire 23.000 milioni per l'anno 1995 e per lire 5.000 milioni sul medesimo capitolo 7705 per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Compete al Comitato la nomina di una commissione di esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare.

5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.

6. Le somme di cui al comma 3, lettera *a)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera *b)*, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0029

DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1996, n. 28.

Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di entrata in vigore degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in attesa dell'emanazione di disposizioni correttive del citato decreto legislativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga dei termini per gli adempimenti in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

1. In attesa dell'emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, del decreto legislativo correttivo ed integrativo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i termini previsti dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, non ancora decorsi alla data del 25 novembre 1995, sono differiti fino e non oltre il 19 marzo 1996.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0030

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 novembre 1995.

Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEI SERVIZI DELL'IGIENE PUBBLICA

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto ministeriale emanato in data 30 dicembre 1994 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1990;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 394

96A0307

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 gennaio 1996.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno;

Vista la delibera del 23 maggio 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'art. 4 dello statuto;

Visto il proprio decreto n. 566196 del 29 settembre 1995;

Vista la lettera presidenziale del 27 novembre 1995;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1996

Il Ministro DINI

ALLEGATO

Art. 4

Omissis

Comma 3

Le entrate di natura straordinaria, salva la previsione del comma successivo, non destinate alla riserva o a finalità gestionali della Fondazione devono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti i settori di intervento indicati nell'art. 2.

Comma 4

Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria costituiscono proventi di natura straordinaria e sono investite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione.

96A0292

DECRETO 3 gennaio 1996.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effetuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola;

Viste le delibere del 4 settembre 1995 e 2 ottobre 1995 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 6, 20 e 21 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 6, 20 e 21 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1996

Il Ministro DINI

ALLEGATO

Art. 6

Finanziamento delle attività

Comma 1

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota non inferiore al 10% dei proventi lordi ad una riserva finalizzata alle sottoscrizioni di aumenti di capitale della Società bancaria conferitaria e dopo aver detratto le spese di funzionamento;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio.

Comma 2.

La Fondazione destina una quota, non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di gestione e dell'accantonamento a riserva sopra precisato, al perseguimento dell'interesse pubblico di solidarietà sociale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 20.

Cumulo delle cariche

Comma unico.

Le cariche amministrative e di controllo assunte nell'ente conferente sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella Società bancaria conferitaria Cassa di risparmio di Imola S.p.a. e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, salvo quanto disposto da leggi, decreti o difformi disposizioni delle autorità competenti.

Art. 21.

Compensi

Comma 1.

Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori competono un compenso annuo fisso, in rapporto alle funzioni svolte, ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi collegiali, nella misura determinata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute.

(Omissis).

96A0293

DECRETO 3 gennaio 1996.

Modificazione allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo;

Vista la delibera del 22 settembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4, 6 e 30 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 4, 6 e 30 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

Comma 1.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'ente può utilizzare:

a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento;

b) eventuale liberalità non destinate a patrimonio.

Comma 2.

Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, al netto delle spese di funzionamento, è destinata alle finalità di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 6.

(Omissis).

Comma 3.

I proventi di natura straordinaria sono destinati — alla stregua dell'art. 12, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 356/1990 — esclusivamente per finalità gestionali ovvero per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità.

I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della società conferitaria sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio dell'ente.

Art. 30.

(Omissis).

Comma 6.

La relazione del consiglio di amministrazione che accompagna i bilanci deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio dell'ente.

96A0294

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 dicembre 1995 di approvazione dei modelli di dichiarazione annuale IVA e delle relative istruzioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'art. 28, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto deve essere redatta su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 1995, con il quale sono stati approvati i modelli di dichiarazione annuale per il 1995 e le relative istruzioni per la compilazione;

Considerato che occorre modificare il predetto decreto ministeriale per tener conto delle modifiche normative intervenute successivamente e per correggere errori materiali;

Decreta

Art. 1.

1. Nei modelli allegati al decreto ministeriale 16 dicembre 1995, recante l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi all'anno 1995 da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 1995:

a) nel Mod. IVA 11-Base, alle pagine 7, 11 e 15, nonché nel Mod. IVA 11 Base-Rimborso, alle pagine 19, 23 e 27, all'interno del riquadro «Tassa di concessione governativa sulla partita IVA» la parte di sinistra, riservata all'indicazione degli estremi del versamento da parte dei soggetti obbligati, è retinata;

b) nel Mod. IVA 11-Base, alle pagine 10, 14 e 18, nonché nel Mod. IVA 11 Base-Rimborso, alle pagine 22, 26 e 30, il riquadro previsto per il visto di conformità da parte dei centri autorizzati di assistenza e dei professionisti autorizzati è così modificato:

la sigla «C.A.A.F.», ovunque nominata, è sostituita con la sigla: «C.A.A.»;

le parole: «Codice fiscale del direttore tecnico del CAAF» sono sostituite dalle parole: «Codice fiscale del responsabile per l'apposizione del visto del CAA»;

i due campi per l'apposizione della firma, alle pagine 10 e 18, per il modello IVA 11-Base, e alle pagine 22 e 30 per il modello IVA 11 Base-Rimborso, sono così modificati:

nell'intestazione del campo di sinistra le parole: «IL DIRETTORE TECNICO DEL CAAF O IL PROFESSIONISTA», sono sostituite dalle parole: «IL RESPONSABILE PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO O IL PROFESSIONISTA»;

il campo di destra, contenente le parole: «Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, c. 7, del D.M. n. 494/92» e la firma, è soppresso e il relativo spazio è retinato;

c) nell'intercalare 11/N-Regime normale, alle pagine 31, 35 e 39, nonché nell'intercalare 11/TER-Regime speciale agricoltura, alle pagine 43, 47 e 51, le parole: «comma 3» contenute nella dicitura del codice A37 sono sostituite con le parole: «comma 4».

2. Nelle istruzioni allegate al decreto ministeriale 16 dicembre 1995, recante l'approvazione dei modelli indicati al comma precedente, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 1995:

a) alla pagina 71, nel paragrafo 2.6, terza colonna, secondo capoverso, secondo periodo, le parole: «Direttore tecnico del Centro» sono sostituite con le parole: «Responsabile per l'apposizione del visto del CAA»;

b) alla pagina 78, terza colonna, sotto la voce «TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA» il primo periodo da: «Tale riquadro» sino alle parole: «e cioè:», è sostituito con il seguente: «Tale riquadro va compilato — previa barratura della relativa casella — dai contribuenti esonerati dal pagamento della tassa di concessione governativa sulla partita IVA per l'anno 1996, e cioè:»,

c) alla pagina 79, seconda colonna, nel cod. A3, alla fine del primo periodo, dopo la parola: «legge», sono aggiunte le seguenti parole: «28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi 181 e seguenti).»;

d) alla pagina 94, paragrafo 4.2.6, seconda colonna, sotto la voce: «Adeguamento del volume d'affari al fine di evitare l'accertamento basato sui parametri», dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

«Al riguardo, si precisa che l'art. 3, comma 183, della legge n. 549/1995, stabilisce che all'ammontare dei maggiori corrispettivi, determinato sulla base dei predetti parametri, si deve applicare, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita dell'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

Al fine dell'indicazione nel quadro E del maggior ammontare imponibile risultante dall'adeguamento e della relativa imposta, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Se l'aliquota media coincide con una delle aliquote già presenti nel quadro E, bisogna comprendere sia il maggior imponibile che la maggiore imposta nel codice corrispondente a tale aliquota. Se, invece, l'aliquota media non è presente nel quadro E, occorre includere il maggior imponibile e la maggiore imposta nel rigo corrispondente alla aliquota più prossima (per difetto o per eccesso) a quella media, calcolando l'imposta corrispondente all'aliquota prestampata, e poi includere nel cod. E29, tra le variazioni, la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e l'imposta indicata nel rigo corrispondente all'aliquota utilizzata»;

e) nella pagina 97, paragrafo 4.2.10, terza colonna, sezione 2, l'ultimo periodo è soppresso;

f) nella pagina 105, colonna 1, nella voce: «Adeguamento del volume d'affari al fine di evitare l'accertamento basato sui parametri», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'indicazione nel quadro E dei maggiori corrispettivi derivanti dall'adeguamento e della maggiore imposta si fa rinvio ai chiarimenti già forniti, per l'intercalare 11/N, al paragrafo 4.2.6 delle presenti istruzioni»;

g) nella pagina 109, paragrafo 4.3.11, seconda colonna, nella voce: «Art. 34, comma 3 - Rinuncia all'esonero dagli adempimenti» le parole: «comma 3» sono sostituite con le parole: «comma 4».

3. Negli allegati *A* e *B* annessi al citato decreto ministeriale 16 dicembre 1995, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 1995:

a) nell'allegato *A* nelle pagine 114, 115, 118, 142 e 173 la sigla: «CAAF», ovunque nominata, è sostituita dalla sigla: «CAA»:

nelle pagine 120 e 121, i campi 23, 24 e 25 devono essere sempre impostati a zero;

nella pagina 142, il campo 348 deve essere sempre impostato a zero;

b) nell'allegato *B* (fronte), nella pagina 174, la sigla: «C.A.A.F.», ovunque nominata, è sostituita dalla seguente: «C.A.A.»:

nell'allegato *B* (retro), nella pagina 175, l'ultima colonna a destra, contenente la dicitura: «controlli art. 4, c. 7 D.M. n. 494/92» e le caselle sottostanti, è soppressa e la dicitura «FIRMA» è sostituita dalle parole: «FIRMA DEL RESPONSABILE PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DEL CAA».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A0306

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante: «Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46».

Il decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante: «Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 1995.

96A0371

Mancata conversione del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli».

Il decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante: «Disposizioni urgenti per il risamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 1995.

96A0372

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Comitato italiano per l'Unicef in Roma, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale n. 7619 del 30 novembre 1995 vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 14 dicembre 1995, viene autorizzato il Comitato italiano per l'Unicef a conseguire il legato disposto in suo favore dal sig. Oliviero Olivieri, da destinare ai fini istituzionali dell'Organizzazione.

Con decreto ministeriale n. 7620 del 30 novembre 1995 vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 14 dicembre 1995, viene autorizzato il Comitato italiano per l'Unicef a conseguire il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Luigina Biella, da destinare ai fini istituzionali dell'Organizzazione.

96A0256

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «P e L. Corti», in Besana in Brianza

Con decreto ministeriale 7 novembre 1995, n. 7597, registrato presso la ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri il 14 dicembre 1996, alla fondazione «P e L. Corti», con sede in Besana in Brianza, è riconosciuta la personalità giuridica e ne viene approvato il relativo statuto.

96A0255

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Otranto

Con decreto interministeriale del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle finanze n. 7235 del 15 luglio 1995 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno, costituito da una sottile striscia a forma di «L», sito in località Fontanelle del comune di Otranto (Lecce) riportato in catasto al foglio 32, particella 88, per una superficie complessiva di are 11,20.

96A0263

Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori bovini della razza frisona italiana, in Cremona, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 26 settembre 1995, n. 23733, registrato dalla ragioneria centrale presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in data 6 novembre 1995 al n. 1002 Visti semplici - Div. II, l'Associazione nazionale allevatori bovini della razza frisona italiana, con sede in Cremona, è stata autorizzata ad acquistare dalla società S. Felice S.p.a. al prezzo di L. 650.000.000 il complesso immobiliare sito in comune di Cremona e così individuato: N.C.E.U. part. 17403/parte foglio 2 - mapp. 99.101-V.7-zc2 - cat. A/2 giusta schede catastali n. 2837.001.94 del 17 febbraio 1994 in atti dal 18 febbraio 1994; - N.C.T.R.: partita 7255 foglio 2 - mapp. 102 - ett. 0.01-70-sem: irr., foglio 2 - mapp. 103 - ett. 0.87.40 - Fr - nonché quote di 1/3 del mapp. 98 foglio 2 ett. 0.02.00 Fr.

96A0317

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.1302.XV.J(709) del 7 dicembre 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Magic Stars con effetto detonante», che la ditta Sala Fireworks intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik Gmbh, Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A0316

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Bellosguardo (Salerno) con deliberazione n. 34 del 19 giugno 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 il dott. Francesco Greco è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Aquino (Frosinone) con deliberazione n. 16 del 13 giugno 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 è stata nominata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Anna Mancini, del dott. Giuseppe Mastropierro e del dott. Gerardo Masi per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Alì (Messina) con deliberazione n. 32 del 22 agosto 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 il dott. Paolo Milasi è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale Spinea (Venezia) con deliberazione n. 104 del 29 settembre 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 è stata nominata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag. Paolo Nardulli, del rag. Ilarione Panzini e del dott. Danilo Capone per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il commissario prefettizio di Bovalino (Reggio Calabria) con deliberazione n. 61 del 9 ottobre 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 è stata nominata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Attilio Battaglia, del dott. Giuseppe Putortì e del dott. Massimo Nicolò per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

96A0339

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dal Consorzio Ferrofir, in Roma

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dall'8 ottobre 1993, dipendenti dal Consorzio Ferrofir, con sede in Roma, impegnata nei lavori di: costruzione delle opere necessarie per il completamento della sede dell'itinerario di collegamento di Roma-S. Pietro con il ramo nord della linea cintura Maccarese, cantiere di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 aprile 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18596 del 9 agosto 1995.

96A0230

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 21 gennaio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Menfi-Sciacca:

imprese impegnate nei lavori di adeguamento ed ampliamento del comprensorio irriguo alimentato dalla diga Arancio.

Comitato tecnico del 31 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenuto conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra per il periodo dal 21 gennaio 1994 al 20 luglio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 21 luglio 1994 al 20 gennaio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 luglio 1995 al 20 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 gennaio 1996 al 20 aprile 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 5 gennaio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Pratola Serra (Avellino):

imprese impegnate nella realizzazione di «impianti industriali F.M.A.».

Comitato tecnico del 31 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenuto conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 5 luglio 1994 al 4 gennaio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 gennaio 1995 al 4 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 5 gennaio 1996 al 4 aprile 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 13 novembre 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

aree dei comuni di Rocca Imperiale e Amendolara (Reggio Calabria):

imprese impegnate nei lavori s.s. 106 Jonica Rocca Imperiale-Amendolara.

Comitato tecnico del 31 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenuto conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra per il periodo dal 13 novembre 1993 al 12 maggio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 13 maggio 1994 al 12 novembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 13 novembre 1994 al 12 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 13 maggio 1995 al 12 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 13 novembre 1995 al 12 febbraio 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 gennaio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Cosenza:

imprese impegnate nei lavori di restauro Palazzo Arnone e Biblioteca Nazionale.

Comitato tecnico del 31 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenuto conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 1995 al 30 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1995 al 30 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 1996 al 30 aprile 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 3 marzo 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Sciacca (Agrigento) - Lido Tonnara - Foggia:

imprese impegnate nei lavori di sistemazione e prolungamento del lungomare nelle zone di Lido Tonnara - Foggia, del comune di Sciacca.

Comitato tecnico del 31 ottobre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenuto conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 3 marzo 1993 al 2 settembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 3 settembre 1993 al 2 marzo 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 marzo 1994 al 2 settembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 settembre 1994 al 2 marzo 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 marzo 1995 al 2 giugno 1995 (limite massimo).

96A0231

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Società italiana di farmacologia», in Milano

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1996 all'associazione «Società italiana di farmacologia (SIF)», con sede in Milano, via Balzaretti n. 9, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto con le modifiche e le precisazioni richieste dal Consiglio di Stato e apportate agli articoli 10 e 17 dello statuto stesso con atto notarile e all'art. 14 con dichiarazione del presidente della SIF.

96A0262

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 1995, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1995, agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1995 rispetto a dicembre 1994 risulta pari a più 5,8 (cinquevirgolaotto).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1995 rispetto a dicembre 1993 risulta pari a più 10,1 (diecivirgolauno).

96A0318

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6 (centoventottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5 (centottantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2 (duecentottantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 393,8 (trecentonovantatrevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 419,4 (quattrocentodiciannovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 446,2 (quattrocentoquarantaseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 473,2 (quattrocentosettantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 495,6 (quattrocentonovantacinquevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 355,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 515,4 (cinquecentoquindicivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 373,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 536,3 (cinquecentotrentaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 392,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 567,5 (cinquecentosessantasettevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 421,5.

2) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 342,6 (trecentoquarantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 364,9 (trecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 388,2 (trecentottantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 411,6 (quattrocentoundicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 431,2 (quattrocentotrentunovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 296,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 448,4 (quattrocentoquarantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 312,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 466,6 (quattrocentosessantaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 493,7 (quattrocentonovantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 353,8.

3) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978; l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 306,3 (trecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 326,2 (trecentoventiseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 347,0 (trecentoquarantasettevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 368,0 (trecentosessantottovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 385,5 (trecentottantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 254,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 400,9 (quattrocentovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 268,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 417,1 (quattrocentodiciassettevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 283,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 441,3 (quattrocentoquarantunovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 305,6.

4) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2 (centottantasettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 255,7 (duecentocinquantacinquevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 272,3 (duecentosettantaduevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 289,7 (duecentottantanovevirgolasette).

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 307,2 (trecentosettevirgoladue)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 321,8 (trecentoventunovirgolaotto)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 334,7 (trecentotrentaquattrovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n 392 78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 207,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 348,2 (trecentoquarantottovirgoladue)

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 220,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 368,4 (trecentosessantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,6.

5) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue)

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6 (centottantaduevirgolasei)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 211,2 (duecentoundicivirgoladue).

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 225,0 (duecentoventicinquevirgolazero)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 239,3 (duecentotrentanovevirgolatre)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 253,7 (duecentocinquantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 265,8 (duecentosessantacinquevirgolaotto)

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 276,4 (duecentosettantaseivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 287,6 (duecentottantasettevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 164,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 304,3 (trecentoquattrovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 179,7.

6) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 179,2 (centosettantanovevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 190,9 (centonovantavirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 203,0 (duecentotrevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 215,3 (duecentoquindicivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 225,5 (duecentoventicinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 107,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 234,5 (duecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 244,0 (duecentoquarantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 124,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 258,2 (duecentocinquantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,3.

7) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 174,5 (centosettantaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 185,1 (centottantacinquevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 193,9 (centonovantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 78,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 201,6 (duecentounovirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 209,8 (duecentonovevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 92,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 221,9 (duecentoventunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 104,0.

8) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8 (centoottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 136,6 (centotrentaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 145,5 (centoquarantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 154,8 (centocinquantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 171,9 (centosettantunovirgolanove)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 58,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 178,8 (centosettantottovirgolaotto)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,4

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 186,1 (centottantaseivirgolauno)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 71,0

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 196,9 (centonovantaseivirgolanove)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 80,9

9) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6 (centoottovirgolasei)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 133,7 (centotrentatrevirgolasette)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 142,3 (centoquarantaduevirgolatre)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 158,0 (centocinquantottovirgolazero)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 164,4 (centosessantaquattrovirgolaquattro)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 171,0 (centosettantunovirgolazero)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 180,9 (centottantavirgolanove)

10) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 115,6 (centoquindicivirgolasei)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 131,0 (centotrentunovirgolazero)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 138,9 (centotrentottovirgolanove)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 145,6 (centoquarantacinquevirgolasei)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 151,4 (centocinquantunovirgolaquattro)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 157,5 (centocinquantasettevirgolacinque)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 166,6 (centosessantaseivirgolasei)

11) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 110,8 (*centodiecivirgolaotto*)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 139,5 (centotrentanovevirgolacinque)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 145,1 (centoquarantacinquevirgolauno)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 159,7 (centocinquantanovevirgolasette).

12) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 105,5 (centocinquevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 112,3 (centododicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 119,5 (centodiciannovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 126,7 (centoventiseivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 132,7 (centotrentaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 138,0 (centotrentottovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 143,6 (centoquarantatrevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 152,0 (centocinquantaduevirgolazero).

13) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 106,6 (centoseivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 125,9 (centoventicinquevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 130,9 (centotrentavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 136,2 (centotrentaseivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 144,1 (centoquarantaquattrovirgolauno).

14) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 118,2 (centodiciottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 122,9 (centoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 127,9 (centoventisettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 135,3 (centotrentacinquevirgolatre).

15) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 111,1 (centoundicivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 115,5 (centoquindicivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 127,2 (centoventisettevirgoladue).

16) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 104,8 (centoquattrovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 119,9 (centodiciannovevirgolanove).

17) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992, l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 108,2 (centoottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 114,5 (centoquattordicivirgolacinque).

18) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993, l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 110,1 (centodiecivirgolauno).

19) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994, l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 105,8 (centocinquevirgolaotto)

96A0319

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 recante: «Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici». (Direttiva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1996).

Alla direttiva citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

al primo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Visto l'art. del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,», si legga: «Visto l'art. *28* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,»;

al quinto capoverso delle premesse, dove è scritto: «... e negli altri locali pubblici o *parti* al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi ...», si legga: «... e negli altri locali pubblici o *aperti* al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi ...»;

all'art. 1, dove è scritto: «La presente direttiva, emessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sarà *osservato* dalle amministrazioni dello Stato,», si legga: «La presente direttiva, emessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sarà *osservata* dalle amministrazioni dello Stato,».

96A0320

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10*) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 385.000
- semestrale .... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 72.500
- semestrale .... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 216.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 72.000
- semestrale .... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 215.500
- semestrale .... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 742.000
- semestrale .... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio *Cortese*, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11